

SCHEMA
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI IMPIANTI DI
DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO
DELLA RETE FOGNARIA

L'anno duemilaventidue il giorno _____ del mese di _____ presso la Casa Comunale Ufficio della Commissione Straordinaria

TRA

- il Comune di Nocera Terinese, con sede legale in Nocera Terinese presso la casa comunale, rappresentato dalla Commissione Straordinaria del Comune, codice fiscale 00297930794, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto dal D.P.R. del 30/08/2021 con il quale gli è stata affidata la gestione dell'Ente.
- il Comune di Amantea, con sede legale in Amantea, rappresentato dalla Commissione Straordinaria del Comune suddetto, codice fiscale 86000330786, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto giusto decreto _____;
- il Comune di Belmonte Calabro con sede legale in Belmonte Calabro, rappresentato dal Dott. Francesco Bruno, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, codice fiscale 86000310788, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio n. 10 del 08/05/2017

si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO

- **che** l'art. 118 della Costituzione stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- **che** l'art. 30 del Tuel (D.lgs. n. 267/2000), al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevede che gli Enti Locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni, nelle quali si disciplinano i fini della gestione associata, nonché la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- **che** le convenzioni per la gestione associata dei servizi devono avere durata almeno triennale e che alle medesime si applica, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
- **che** gli Enti sottoscrittori della presente convenzione, con le deliberazioni sopra citate, hanno deciso di gestire in forma associata tra i **Comuni di Amantea, Nocera Terinese e Belmonte Calabro l'impianto di depurazione e di sollevamento a servizio dell'impianto di depurazione, con esclusione di quelli ricadenti nei territori di competenza, al fine di perseguire l'obiettivo di coordinamento e di aggregazione delle gestioni locali, attraverso un modello collaborativo basato su accordi specifici, flessibili e calibrati sulle esigenze peculiari dei singoli Comuni sottoscrittori, che consenta di assicurare un servizio connotato da maggiore efficacia, efficienza ed uniformità delle funzioni, riferite ad un ambito territoriale valutato ottimale.**

Art. 1

Oggetto e finalità della convenzione

1. I Comuni di **Nocera Terinese**, nella qualità di Comune capofila, nonché Comune di Amantea e Comune di Belmonte Calabro istituiscono l'Ufficio Comune per la gestione associata del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia dell'impianto di

depurazione sito in Nocera Terinese e di sollevamento della rete fognaria ad esclusivo servizio del predetto depuratore e ricadenti in Nocera Terinese, con esclusione degli impianti di sollevamento, conseguenti al depuratore del Commissario Straordinario e denominati con la numerazione da 1 a 15, inclusa altresì la condotta fognaria su cui essi ricadono.

2. Gli impianti sono individuati nell'elenco allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
3. L'ambito territoriale su cui opera l'ufficio comune è individuato nel territorio dei Comuni che perfezionano la presente convenzione.
4. L'esercizio associato del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e di sollevamento della rete fognaria consente ai comuni firmatari di raggiungere i seguenti fini e obiettivi:
 - a) reperire, coordinare ed ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie all'espletamento dei compiti, garantendo maggiore qualità all'azione amministrativa ed implementando l'efficienza delle competenti strutture comunali;
 - b) conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento delle funzioni oggetto della convenzione;
 - c) rendere omogenei ed uniformi gli strumenti per la gestione delle procedure garantendo ai cittadini-utenti di tutte le comunità locali parità di trattamento e di applicazione nella materia oggetto della presente convenzione;
 - d) attuare una gestione coordinata e ottimale dei servizi convenzionati mediante l'utilizzo programmato, razionale, efficiente ed efficace di quanto sarà messo a disposizione dai Comuni convenzionati.

Art. 2

Denominazione e sede dell'Ufficio Comune

1. L'ufficio per la gestione associata del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia dell'impianto di depurazione e di sollevamento della rete fognaria ricadenti nei territori dei comuni convenzionati, assume la denominazione di **"UFFICIO CONDUZIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO E CUSTODIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA IN FORMA ASSOCIATA"** di seguito denominato per brevità **Ufficio Unico**.
2. Le relative funzioni vengono svolte mediante la costituzione di una struttura unica che avrà la sede amministrativa ed operativa presso il Comune di Nocera Terinese che assume il ruolo di Ente capofila responsabile della gestione.
3. La sede amministrativa ed operativa avrà sia compiti procedurali (istruttori) e sia compiti provvedimentali (decisori).

Art.3

Attività dell'Ufficio Unico

1. L'Ufficio Unico svolge un'attività che comprende sia funzioni amministrative che decisorie a favore degli Enti associati svolgendo, in particolare, le seguenti attività:
 - armonizzazione degli adempimenti, rapporti con Enti e soggetti terzi;
 - gestione tecnico - manutentiva e migliorativa degli impianti, con ogni adempimento e verifica previsti per legge;
 - verifica costante delle fognature comunali al fine di riscontrare eventuali anomalie di funzionamento, provvedendo al disintasamento;
 - pulizia programmata condotte per acque nere per eliminare residui solidi, incrostazioni, sedimenti e quant'altro possa determinare un blocco delle condotte stesse;

- interventi di riparazione delle condotte e/o sostituzione di alcuni collettori, decisi sia in base a valutazioni di inadeguatezza dimensionale, sia in presenza di segnali premonitori dei dissesti od a dissesti avvenuti;
- riparazione e/o sostituzione di caditoie e griglie e mantenimento in operosità delle stesse, al fine di garantire l'allontanamento delle acque meteoriche;
- controllo e manutenzione impianti di sollevamento, da effettuarsi tramite ditta specializzata nell'revisione delle macchine elettromeccaniche;
- opere di ricostruzione e ripristino che si rendessero necessarie in seguito ad eventi eccezionali, caso fortuito o forza maggiore;
- adempimenti funzionali o complementari allo svolgimento di quelli di cui ai punti precedenti;

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra, l'Ufficio Unico è collegato con tutti gli altri uffici e/o servizi titolari di compiti decisori connessi con la gestione degli impianti di tutti i comuni firmatari.

3. Per l'esercizio delle funzioni attribuite, l'Ufficio Unico potrà scegliere le soluzioni organizzative e le forme di gestione più idonee, al fine di garantire le migliori condizioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, compatibilmente con gli indirizzi operativi stabiliti dai Comuni firmatari e nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

4. A mero titolo esemplificativo, l'Ufficio Unico provvede a: operare in economia, assegnare mediante appalto a terzi i servizi affidati, collaborare con altri Enti, Aziende speciali e Consorzi pubblici.

Art. 4

Attività di competenza dei singoli Enti

1. Ogni Comune ha la facoltà di effettuare controlli sul servizio affidato, con diritto ad ottenere dal comune Capofila tutte le informazioni necessarie.

Ogni Comune è tenuto a fornire all'Ufficio Unico planimetrie, elaborati, ed ogni documento utile al servizio.

2. Resta di competenza dei singoli Comuni la procedura relativa alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) e controllo degli impianti di sollevamento ricadenti nel proprio territorio, ferma restando l'inclusione degli impianti di sollevamento da 1 a 15 e la relativa condotta fognaria.

Art. 5

Sistema direzionale

1. Il sistema direzionale della gestione associata si articola come segue:

- Conferenza dei Sindaci
- Responsabile dell'Ufficio Unico.

Art. 6

Conferenza dei Sindaci

1. La "Conferenza dei Sindaci" (d'ora in avanti denominata per brevità Conferenza) è un organo collegiale di indirizzo e vigilanza che si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico.

2. La Conferenza è composta dai Sindaci e dal Segretario Comunale del Comune capofila con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

3. Alle riunioni della Conferenza possono essere invitati a partecipare, con funzioni consultive senza diritto di voto e senza che la loro presenza possa determinare il numero legale per la sua validità, i soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile ed opportuna per il conseguimento degli scopi indicati dalla convenzione. In particolare i dipendenti ed i consulenti dei Comuni interessati.

4. La Conferenza stabilisce gli indirizzi annuali e pluriennali e gli obiettivi dell'Ufficio Unico, esamina le questioni di interesse comune, delinea le direttive per il responsabile e verifica la rispondenza dell'azione di quest'ultimo ai programmi.

5. La Conferenza è inoltre competente a:

- proporre ai Consigli Comunali degli Enti associati il convenzionamento con ulteriori Comuni, l'ampliamento dei servizi convenzionati, le modifiche al testo della seguente convenzione;
 - operare affinché l'esecuzione di quanto oggetto della presente convenzione assicuri standard di efficacia e di efficienza adeguati;
 - adottare per il personale impiegato nei servizi convenzionati tutti i provvedimenti di natura funzionale necessari per la loro partecipazione all'attività convenzionata che non siano, per norma di legge o regolamento, di esclusiva competenza dei dirigenti del Comune dal quale dipendono;
 - delegare ad uno dei suoi componenti la funzione di collegamento tra la Conferenza dei Sindaci e l'Ufficio Unico;
- approvare la proposta del piano operativo, di quello degli obiettivi, nonché le risorse finanziarie;
- porre in essere tutte le azioni ed adottare tutti i provvedimenti ritenuti indispensabili e necessari per l'attuazione della convenzione e per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1;
 - operare i tentativi per risolvere in via bonaria le eventuali controversie che possano insorgere tra i Comuni aderenti alla convenzione;

6. La Conferenza effettua controlli periodici sull'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

7. La Conferenza approva le norme per il proprio funzionamento.

Art. 7

Responsabile dell'Ufficio associato

1. Il responsabile dell'Ufficio Unico sarà individuato dal Comune capofila, previo parere della Conferenza dei Sindaci.

2. Il responsabile, oltre al ruolo istituzionale svolto nel Comune di appartenenza, ha il compito di:

- recepire ed attuare le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci;
- elaborare i programmi delle attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione;
- svolgere funzioni di coordinamento, di controllo e di impulso per l'organizzazione dell'ufficio;
- relazionare periodicamente sul funzionamento dell'ufficio e stato di attuazione degli obiettivi;
- adottare tutti gli atti necessari inerenti le funzioni ed i procedimenti affidati, ivi compreso tutti gli atti gestionali, tecnici e contabili della gestione unica;
- sovrintendere e organizzare tutte le attività dell'ufficio;
- svolgere le funzioni attribuite dalla Conferenza dei Sindaci;
- predisporre annualmente il piano di lavoro, sulla base delle esigenze dei singoli Comuni, delle risorse attribuite;
- indire e/o partecipare alle Conferenze di Servizi convocate per l'acquisizione di

pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominate, per le materie di propria competenza;

3. L'incarico di direzione dell'Ufficio Unico verrà conferito successivamente alla stipula della presente convenzione con separato atto, secondo le modalità, le procedure, il regolamento di organizzazione vigenti presso il Comune capofila ed in conformità alle disposizioni di legge.

4. Il Responsabile emana e sottoscrive ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso che verrà predisposto dal responsabile del procedimento o da altri responsabili addetti all'ufficio associato

Art. 8

Organizzazione e dotazioni dell'Ufficio Unico comune

1. Oltre al Responsabile, l'Ufficio Unico è inoltre costituito dagli incaricati della Responsabilità dei Servizi dell'Area Tecnica dei Comuni associati i quali fungono anche da referenti, svolgendo funzioni di collegamento fra l'Ente di appartenenza e la gestione associata stessa. Ai suddetti referenti competerà la trasmissione di tutta la documentazione necessaria all'esercizio del servizio associato.

2. Ai suddetti Responsabili, per i necessari spostamenti dalla sede del Comune di appartenenza, sarà riconosciuto il solo rimborso dell'indennità chilometrica (1/5 del costo della benzina Eni) ove non sia disponibile l'utilizzo di mezzo comunale e previa autorizzazione all'uso del mezzo proprio.

3. L'Ufficio Unico si avvale della collaborazione di dipendenti incaricati nell'Area Tecnica dei Comuni convenzionati per le attività di supporto amministrativo, che risultano individuati nell'allegato B alla presente convenzione.

4. I beni, strutture ed attrezzature necessarie per l'Ufficio associato, sono indicati nell'allegato C alla presente convenzione e sono messi a disposizione dal Comune capofila.

5. Eventuali modifiche della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ufficio Unico potranno essere stabilite con atto della Conferenza.

6. L'esecuzione del contratto di gestione viene affidata a professionista qualificato che, se non reperibile nell'ambito delle risorse dell'Ufficio associato o degli stessi Comuni sarà individuato all'esterno, nel rispetto delle procedure di legge in materia di affidamento dei servizi professionali.

Art. 9

Rapporti finanziari e rendiconto di gestione

1. Dal momento della nomina del Responsabile del Servizio associato e per tutta la durata della convenzione, le spese relative alle funzioni associate sono ripartite tra i Comuni firmatari nella seguente modalità:

a) una quota cd "associativa fissa", stabilita in sede di Conferenza, differenziata tra Comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, finalizzata ad assicurare il livello di manutenzioni ordinarie e di funzionamento dell'Ufficio Unico;

b) una quota "variabile", determinata da costi manutentivi straordinari o di miglioramento degli impianti da parte a capo dei singoli Comuni.

2. Il riparto della spesa individuate sulla base dei criteri indicate al comma precedente avviene come segue:

- la quota associativa fissa è versata in due rate semestrali anticipate, ciascuna del 50% dell'intero importo dovuto, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno

- la quota variabile è versata semestralmente in via posticipata entro il secondo mese successivo alla scadenza del semestre.

3. Il rendiconto è approvato dalla Conferenza dei Sindaci entro il 31 marzo dell'anno successivo, con apposita deliberazione ed inviata a tutti i Comuni, che adotteranno specifici atti di adesione e di liquidazione di un eventuale saldo.

4. La Conferenza dei Sindaci definisce in tempo utile per l'elaborazione dei bilanci preventivi dei

Comuni, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata. In ogni caso, nelle more dell'approvazione dei bilanci annuali si farà riferimento al costo di gestione sostenuto nell'anno precedente.

5. I prospetti relativi al fabbisogno finanziario, dopo l'approvazione da parte della Conferenza, vengono trasmessi ai Comuni associati che stanzeranno nei rispettivi bilanci la propria quota di competenza.

6. Il fabbisogno finanziario della gestione associata, così come individuato dalla Conferenza, è definito dai Consigli comunali dei Comuni convenzionati al momento dell'approvazione dei rispettivi bilanci di previsione.

7. Nelle more dell'approvazione consiliare, il Responsabile del Servizio calcola e ripartisce le spese sulla base del fabbisogno preventivato dalla Conferenza.

8. Quando se ne presenti la necessità, i fabbisogni finanziari, gli eventuali criteri di ripartizione adottati, nonché le modalità di rimborso degli oneri a carico dei comuni associati, saranno sottoposti a verifica da parte della Conferenza per eventuali modifiche o conferme.

9. Il Comune capofila gestisce le risorse attribuite secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel bilancio del Comune associato.

10. Il Responsabile della gestione associata, a partire dall'**esercizio finanziario** _____, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dai bilanci dei Comuni firmatari, e, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, lo trasmette ai Comuni associati entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

11. Il Comune capofila si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione della gestione associata; eventuali contributi ottenuti a tale titolo da parte dei Comuni singoli o da parte del Comune capofila, verranno destinati al finanziamento della gestione associata. In caso di economie o eccedenza di risorse la destinazione dei finanziamenti verrà decisa con separato atto della Conferenza.

12. I Comuni si impegnano a versare le quote relative ai costi di gestione per la manutenzione degli impianti nel rispetto delle scadenze stabilite, al fine di garantire la necessaria certezza finanziaria ed il tempestivo finanziamento della spesa.

13. I lavori di adeguamento e miglioramento, gli stessi concordati tra la Struttura tecnica e la Conferenza, potranno essere eseguiti solamente dopo che i Comuni interessati dagli interventi avranno provveduto a trasferire le risorse necessarie al Comune capofila.

14. In nessun caso il Comune capofila sarà tenuto ad anticipare nei confronti di terzi le somme relative ai costi di gestione degli impianti dei singoli Comuni firmatari, escludendosi qualunque forma di responsabilità solidale tra i Comuni firmatari della Convenzione.

15. I Comuni firmatari convengono espressamente che in caso di mancato versamento delle somme dovute al Comune capofila, ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile, penale o amministrativo resterà esclusivamente in capo al Comune inadempiente.

16. Qualora nel corso di validità della presente Convenzione emergessero esigenze diverse da quelle preventivate, è fatta salva la possibilità di rideterminare sia i criteri di definizione dei costi sia le modalità di suddivisione, previa modifica alla Convenzione stessa.

17. Le quote finanziarie gravanti su ciascun Comune saranno definite in rapporto alla copertura territoriale e funzionale degli impianti interessati e, fino alla installazione di misuratori della portata di reflui provenienti da ciascun Comune, secondo percentuali direttamente proporzionate alla rispettiva popolazione (67% per Amantea, 25,20% per Nocera Terinese e 7,68% per Belmonte Calabro).

Art. 10 Costi condivisi

Fermo restando quanto già precisato nel precedente articolo 9, viene ulteriormente precisato che i costi condivisi sono rappresentati dalle spese di gestione ordinaria, dalle spese relative

al consumo di energia elettrica, spese relative a riparazioni straordinarie e spese relative allo smaltimento dei fanghi. Si precisa ulteriormente che le stazioni di sollevamento saranno oggetto di appalto di gestione unitaria, ma il relativo costo della gestione ordinaria e straordinaria, nonché delle spese di energia elettrica sono di esclusiva competenza del Comune proprietario e precisamente:

- a) Stazione di sollevamento primario n.1 e n. 2 nel territorio del Comune di Belmonte Calabro, sono di competenza di tale Comune;
- b) Stazioni di sollevamento primario n. 3,4,5,6,7,8,9,10,11 sono nel territorio di Amantea e sono di competenza di tale Comune, fermo restando il misuratore all'ingresso per quantificare la portata proveniente da Belmonte Calabro;
- c) Stazioni di sollevamento primario n. 12, 13, 14, 15 sono nel territorio di Nocera Terinese, anche se la n. 12 e la n. 13 pompano liquami provenienti da Amantea e la n. 14 e n. 15 sono stazioni di sollevamento a servizio dei tre Comuni Nocera, Amantea e Belmonte in caso di avaria del collettore pompante. Pertanto queste ultime due stazioni di sollevamento (n. 14 e n. 15) sono di competenza del Comune di Nocera Terinese, salva diversa dimostrazione.

Art. 11

Durata - Entrata in vigore - Adesioni - Scioglimento

1. La presente Convenzione ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione ed una **durata di anni 5 (cinque)**.
- ¹ 2. Diviene operativa dal momento della nomina del Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 7.
3. La Convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti, con apposita deliberazione.
4. La presente Convenzione ha carattere aperto, nel senso che i Comuni che la sottoscrivono danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di altri Comuni. L'adesione avviene con deliberazioni degli organi competenti e sottoscrizione della Convenzione.
5. La Convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dal Consiglio Comunale di tutti (oppure dei due terzi) i Comuni convenzionati, oppure per effetto di disposizioni di legge che dispongano altre modalità di gestione del servizio. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune. Lo scioglimento decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art.12

Recesso

1. Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun Comune non prima di due anni dalla costituzione della gestione associata, mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri Comuni ed alla Conferenza dei Sindaci, a mezzo di lettera raccomandata a.r., da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.
2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico del Comune recedente le spese fino alla data di operatività del recesso.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.
4. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

5. Ai Comuni convenzionati non è consentito il recesso parziale.

Art.13 **Sostituzione**

1. In caso di inerzia dell'Ente capofila, la Conferenza dei Sindaci invita lo stesso a provvedere entro un congruo termine, decorso il quale viene nominato un sostituto.

Art. 14 **Pubblicità della convenzione**

1. Alla presente Convenzione deve essere assicurata ampia pubblicità.

2. Copia della stessa deve essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perchè chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

Art. 15 **Segreto d'ufficio - Trattamento dati personali**

I. Gli addetti all'Ufficio Unico sono tenuti al segreto d'ufficio per ogni informazione/dato/notizia che assumono in relazione alle competenze assegnate. Sono altresì responsabili e/o incaricati ai sensi del D.lgs 196/2003 e succ. mod. di eventuali trattamenti di dati.

Art. 16 **Norma di rinvio**

Fermo restando quanto stabilito nei precedenti articoli 9 e 10 in merito ai rapporti economici fra gli Enti convenzionati, le modalità di liquidazione sono precisate, sulla scorta dei criteri e degli indirizzi definiti in sede di Conferenza dei Sindaci, dall'Ufficio Unico entro 30 giorni dall'insediamento.

Art. 17 **Disposizione finale**

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000.
2. Si fa inoltre rinvio al D.lgs 152/2006, nonchè alle ulteriori normative statali o regionali vigenti nelle materie oggetto della Convenzione, nonchè alla legge 7/8/1990 n. 241 e succ. mod. ed integrazioni.
3. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ex art. 16 Tab. B del D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 c. 2 del D.P.R. 131/1986.

La Commissione Straordinaria
Comune di Nocera Terinese

Dott.ssa Lucia Iannuzzi

Dott.ssa Francesca Iannò

Dott. Roberto Micucci

La Commissione Straordinaria
Comune di Amantea

Il Sindaco
Comune di Belmonte Calabro

**BENI STRUMENTALI DI PROPRIETA' COMUNALE
MESSI A DISPOSIZIONE PER L'AVVIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA**

COMUNE BENI	Comune di Nocera Terinese	Comune di Amantea	Comune di Belmonte Calabro
Locali			
Mobilio			
Strumenti informatici			
Strumenti operativi			
Autovetture			
Macchinari vari			
Altro			

DOTAZIONE DI PERSONALE DEL SERVIZIO ASSOCIATO

(indicare i nominativi del personale facente parte del servizio associato,
specificando le attribuzioni di P.O. e gli eventuali part time)

Comune Categoria	Comune di Nocera Terinese	Comune di Amantea	Comune di Belmonte Calabro
Dirigente			
D6			
D5			
D4			
D3			
D2			
DJ			
C4			
C3			
C2			
C1			
B6			
BS			
B4			
B3			
B2			
B1			
A4			
A3			
A2			
A1			